

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4340-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

(V. Stampato n. **4340**)

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica il 9 dicembre 1999*

(V. Stampato Camera n. **6638**)

*modificato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei deputati il 26 luglio 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 2000*

—————

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonchè disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni

—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province

Art. 1.

(Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione)

1. Per la definitiva compensazione della perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1997, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 76.715.505.049 per l'anno 1999, da attribuire alle regioni medesime tenendo conto delle risorse ad esse già destinate dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 1999, n. 2.

2. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 1998 e 1999, in conseguenza delle disposizioni richiamate al comma 1, sono definitivamente compensate a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 nella misura di complessive lire 633.308 milioni, secondo gli importi evidenziati alla tabella A allegata alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e **della riduzione dell'accisa sulla benzina** nonché disposizioni finanziarie **concernenti le province e i comuni**

Art. 1.

(Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione)

Soppresso.

1. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2000 e successivi in conseguenza delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono **compensate definitivamente** a carico del bilancio dello Stato nella misura **consolidata** di complessive lire **316.000 milioni annue a decorrere dal 2000**, secondo gli importi evidenziati alla tabella A allegata **nella** presente legge.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

(Regione siciliana e regione Sardegna)

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il periodo 1996-1998, è attribuita alla Regione siciliana la somma di lire 436 miliardi e alla regione Sardegna la somma di lire 48 miliardi.

Art. 3.

(Interventi in favore delle province per l'edilizia scolastica)

1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80 miliardi per l'anno 2000 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici, così come determinate dai decreti del Ministro dell'interno attuativi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

Art. 2.

(Interventi in favore delle province per l'edilizia scolastica)

1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire **80.000 milioni** per l'anno 2000 e di lire **40.000 milioni** annue a decorrere dall'anno 2001.

2. *Identico.*

Art. 3.

(Sanatoria degli effetti del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501)

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

(*Copertura finanziaria ed entrata in vigore*)

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a complessive lire 1.194.024 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mini-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(*Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina*)

1. La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998 derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 5.

(*Disposizioni in materia di addizionale sul consumo di energia elettrica*)

1. All'articolo 10, comma 11, terzo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito» sono sostituite dalle seguenti: «I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore gettito».

Art. 6.

(*Copertura finanziaria ed entrata in vigore*)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire **316.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni **annue** a decorrere dall'anno 2001, si provvede **per gli anni 2000 e 2001** mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e, quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo **2**, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante **corrispondente riduzione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni **a decorrere dall'**anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e, quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni **a decorrere dall'**anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. All'onere derivante dall'articolo 4, pari a complessive lire 663.333 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA A
(articolo 1, comma 2)COMPENSAZIONE DELLA PERDITA DI ENTRATA REALIZZATA
PER GLI ANNI 1998 E 1999 DALLE REGIONI A STATUTO ORDINA-
RIO PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3,
COMMA 48, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549

(in milioni di lire)

Regioni	Minori entrate anni 1998-1999
Piemonte	93.743
Lombardia	189.584
Veneto	53.049
Liguria	23.584
Emilia-Romagna	85.872
Toscana	67.746
Marche	7.196
Umbria	656
Lazio	78.052
Abruzzo	11.164
Molise	-
Campania	-
Puglia	10
Basilicata	2.304
Calabria	20.348
TOTALE	633.308

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA A
(v. articolo 1)

CONSOLIDAMENTO, A DECORRERE DALL'ANNO 2000, DEI TRASFERIMENTI STATALI IN FAVORE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE ALLE MINORI ENTRATE REALIZZATE PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 48, DELLA LEGGE N. 549 DEL 1995

Regioni	Importo (in milioni di lire)
Piemonte	46.775
Lombardia	94.596
Veneto	26.470
Liguria	11.768
Emilia-Romagna	42.847
Toscana	33.803
Marche	3.591
Umbria	327
Lazio	38.945
Abruzzo	5.570
Molise	-
Campania	-
Puglia	5
Basilicata	1.150
Calabria	10.153
TOTALE	316.000

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Tabella B
(v. articolo 4)

**PERDITA DI ENTRATA REALIZZATA PER L'ANNO 1998 DALLE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER EFFETTO DELLE DI-
SPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 22, DELLA
LEGGE N. 449 DEL 1997**

Regioni	Minori entrate (in milioni di lire)
Piemonte	44.502
Lombardia	27.803
Veneto	90.870
Liguria	28.482
Emilia-Romagna	45.195
Toscana	84.985
Marche	232
Umbria	13.000
Lazio	101.935
Abruzzo	-
Molise	-
Campania	175.924
Puglia	33.652
Basilicata	3.067
Calabria	13.686
TOTALE	663.333

